



## CAPITOLO II

### IL DELITTO DI *STALKING*

#### PERCORSI DI GIURISPRUDENZA

(Matilde Brancaccio)

SOMMARIO: 1. Il delitto di *stalking*: genesi e percorsi applicativi nella giurisprudenza di legittimità. – 2. Tracce di lettura ragionata della giurisprudenza sul delitto di *stalking*. – 2.1. La condotta del reato e la sua natura. – 2.2. L'evento del reato. – 2.3. Il dolo del reato. – 2.4. Casisistica. – 2.5. Procedibilità del reato. – 2.6. La prova del reato. - 3. Interesse tutelato, clausola di sussidiarietà e rapporti con altri reati. - 4. Problemi di costituzionalità: la sentenza n. 172 del 2014. – 5. Un primo bilancio “operativo” della nuova fattispecie.

#### **1. Il delitto di *stalking*: genesi e percorsi applicativi nella giurisprudenza di legittimità.**

La nuova fattispecie penale di *stalking* è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (“*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”), poi convertito con modifiche dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Il legislatore ha scelto di inserire nel Titolo XII del codice penale, all'art. 612-*bis*, l'inedito delitto di “Atti persecutori”, formula con la quale si è tradotto sinteticamente il complesso fenomeno socio-criminale già enucleato dalla letteratura psichiatrica e da quella criminologica come *stalking*.

Nonostante la solidità generale dell'impianto codicistico tradizionalmente approntato per la tutela della persona, la cui disciplina ha dimostrato una buona tenuta rispetto ai complicati cambiamenti subiti dalla società, deve sottolinearsi come, guardando agli ultimi dieci anni, le esigenze di intervento del legislatore penale si fossero comunque presentate urgenti, soprattutto sul versante della necessità di conferire rilievo a nuove forme di aggressione personale, molte delle quali legate anche al progresso tecnologico.

Si è fatta strada, inoltre, negli ultimi anni soprattutto, una più elevata percezione del disvalore di alcuni fenomeni criminali.

In tale contesto, si è fatto luogo, ad esempio, ad alcune modifiche in materia di reati sessuali, con la sottolineatura penale della repressione delle condotte nei confronti di



minorenni e della pedopornografia.<sup>1</sup>

Del resto, lo stesso delitto di *stalking* aveva conosciuto una doverosa attenzione del legislatore, quanto meno in chiave di proposta normativa per enuclearlo come fattispecie autonoma, ben prima della sua introduzione con il d.l. n.11 del 2009.

Peraltro, è stato giustamente evidenziato che “una migliore definizione dell’ambito applicativo della fattispecie tipizzata dal legislatore è possibile solo cogliendo l’essenza del fenomeno che l’ha ispirata e gli sforzi compiuti per delimitarlo.”<sup>2</sup>

In proposito, dunque, deve ricordarsi come, nell’immaginario collettivo e nell’interpretazione del fenomeno fornita da *media* e studiosi di criminologia, il termine *stalking* (derivato dall’inglese *to stalk*, nel significato di *fare la posta, braccare, pedinare*) sia stato per molto tempo usato per descrivere fenomeni di persecuzione cui venivano sottoposti soprattutto personaggi famosi (sportivi o del mondo dello spettacolo) da parte di alcuni dei loro *fans*, ai quali interessava ossessivamente avere un contatto con il proprio idolo.

Gli studiosi di medicina-psichiatrica e di criminologia hanno poi costruito scientificamente intorno al termine comune una “gabbia” di significato più precisa, identificando il fenomeno criminale in tutti quei comportamenti caratterizzati dall’attenzione assillante ed ossessiva nei confronti di un soggetto-vittima, realizzate mediante multiformi manifestazioni (tra le più diffuse, pedinamenti o appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, invio continuativo ed inquietante di sms o e-mail o corrispondenza, molteplici telefonate, recapito ossessivo di doni, forme di denigrazione del soggetto bersaglio attraverso la divulgazione di notizie false o la pubblicazione di falsi annunci che inducano terzi sconosciuti a mettersi in contatto con la stessa vittima; inoltre, si inscrivono nella logica persecutoria anche comportamenti caratterizzati dalla violenza, dalle minacce solo verbali o scritte alle vere e proprie aggressioni fisiche).

Dal punto di vista della vittima, i comportamenti identificabili come ipotesi di *stalking* si

---

<sup>1</sup> L’intervento legislativo più recente e di maggior respiro su tali temi è rappresentato dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172. Precedentemente, si deve alla legge 3 agosto 1998, n. 269 il rafforzamento della tutela penale su tali temi, con la nuova previsione proprio del reato di prostituzione minorile e di quello di pornografia minorile.

<sup>2</sup> L’espressione è di **PISTORELLI**, *Nuovo delitto di “atti persecutori” (cd. stalking)*, in Corbetta, Della Bella, Gatta (a cura di), *Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009*, Milano, 2009. L’Autore sottolinea anche l’etimologia inglese da cui deriva l’espressione: *to stalk* è verbo utilizzato in ambito venatorio, per indicare l’appostamento finalizzato alla cattura della preda. Si evidenzia, altresì, nel contributo dottrinario citato, il percorso storico-sociale compiuto dall’espressione *stalking* fino ad arrivare alla sua tipizzazione normativa nel 2009. Il fenomeno è stato, in generale, definito da altro studioso (**ROSENFELD**, *Assessment and treatment of obsessional harassment*, in *Aggression and Violent Behavior*, n. 5/2000, 529) con l’espressione “molestie ossessive” (*obsessional harassment*). Sul tema degli atti persecutori e della legislazione del 2009, cfr. **FIDELBO**, *Lo stalking e le nuove misure cautelari di protezione dalle violenze familiari*, in *Minorigiustizia*, FrancoAngeli, n. 3/2009.



caratterizzano per la percezione soggettiva di una condotta intrusiva e sgradita della propria sfera individuale e privata, tale da produrre nel destinatario uno stato d'ansia o di timore.

Si tratta secondo le affermazioni di molti, di vere e proprie “patologie relazionali”, delle quali è stata anche proposta una specifica classificazione, con relativo catalogo fenomenologico, provando, altresì, in psichiatria e psicologia criminale, ad individuare dal punto di vista scientifico i possibili profili di uno *stalker*.<sup>3</sup> Anche la dottrina giuridica, peraltro, non si è sottratta ad un'aspirazione catalogatrice di ordine socio-psicologico dei comportamenti dello *stalker*<sup>4</sup>.

A livello normativo, peraltro, se si guarda al fenomeno in chiave comparata, si deve sottolineare che della recente emersione delle istanze di tutela sociale collegate allo *stalking* sono testimonianza anche i primi esempi normativi di fattispecie, risalenti alla legislazione californiana del 1990 e, via via, di altri Stati degli USA, sino a giungere allo *Interstate Stalking Act* del 1996, grazie al quale lo *stalking* è diventato un crimine federale.

A livello europeo, è stato istituito, invece, nel 2003, il *Modena Group on Stalking (MGS)* che raccoglie un gruppo multidisciplinare di studiosi impegnati in progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione della violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne. In un rapporto di tale organismo, si rileva che, al 2007, i paesi europei provvisti di una specifica normativa sullo *stalking* erano otto (mentre erano dieci quelli che avevano istituito forme di supporto sociale e psicologico per le vittime di tali condotte).

Preso atto del contesto sociale e scientifico in cui nasce e si sviluppa l'esigenza di prevedere una fattispecie autonoma di “atti persecutori” nell'ordinamento italiano, tornando ora al piano più strettamente giuridico e normativo, deve rammentarsi, come si è già anticipato, che il d.l. n. 11 del 2009 rappresenta la conclusione di un percorso legislativo in realtà già precedente, che aveva visto una prima genesi nella XV legislatura, e, successivamente, la disposizione approvata già dalla Camera dei Deputati il 29 gennaio 2009 all'interno del d.d.l. 1140; nelle more dell'approvazione al Senato, è stato poi

---

<sup>3</sup> Ancora una volta si richiama **PISTORELLI**, *op. cit.*, che offre anche un'importante bibliografia in tema, citando tra i molti, **GALEAZZI-CURCI**, *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in *Giornale Italiano di psicopatologia*, n. 7/2002, 434) ovvero autori che individuano nello *stalking* una forma di «intrusione relazionale ossessiva» (così **CUPACH-SPITZBERG**, *Obsessive relational intrusion: incidence, perceived severity and coping*, in Davis-Frieze-Maiuro, *Stalking: Perspectives on victims and perpetrators*, 2002, 138).

<sup>4</sup> Per tutti, in generale, sui temi principali della condotta di reato, cfr. **MANTOVANI**, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, Padova, 2014, 349 e ss.; **FIANDACA –MUSCO**, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo II*, Bologna, 2013, 224 ss.; **MAUGERI**, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, 2010, 10.



presentato ed approvato il decreto legge citato, dal medesimo contenuto del disegno di legge, che ha realmente introdotto l'art. 612-*bis* cod. pen. nel nostro ordinamento penale.

Ed è, peraltro, proprio nel dibattito parlamentare sviluppatosi per l'approvazione alla Camera del d.d.l. n. C1440 che si rinvergono i contributi più interessanti per comprendere meglio *ratio* e caratteri della disciplina di nuovo conio, nata anzitutto per stigmatizzare penalmente le intrusioni seriali nella sfera della vita della vittima (poiché è proprio nella reiterazione e serialità dell'offesa che risiede il disvalore specifico della condotta) e certamente ispirata dalla crescente attenzione sociale e scientifica al comportamento dello *stalker*, spesso prodromico a gravi reati contro la persona, a volte culminati nell'omicidio, anche per prevenire i quali si avvertiva la necessità di una disciplina apposita, più idonea, soprattutto sul fronte degli strumenti cautelari, rispetto ai tradizionali strumenti (quelli dei reati di violenza privata, minaccia e molestia ex artt. 610, 612 e 660 cod. pen.), ad impedire il reiterarsi del reato ed i suoi esiti più gravi<sup>5</sup>.

Accanto al delitto di *atti persecutori* vero e proprio, sono state introdotte, in tale prospettiva, una serie di disposizioni ulteriori, quali l'ammonimento del questore, la misura cautelare specifica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'aumento di durata degli ordini di protezione disposti dal giudice civile, nonché, come strumenti di sostegno per la vittima del reato, le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nella zona di residenza della vittima e il numero verde istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per offrire assistenza psicologica e giuridica e per comunicare, nei casi d'urgenza, alle forze dell'ordine gli atti persecutori subiti dalla vittima.

Il legislatore penale, correttamente, non ha costruito la fattispecie secondo il tipo d'autore, rischio insito nella tipologia criminologica del reato, bensì secondo parametri oggettivi riferiti alla condotta ed alla natura dell'evento che tali condotte provocano. E così, accanto all'area di punibilità tradizionalmente collegata allo *stalking* (i rapporti domestici, affettivi o sentimentali), proprio grazie alla formulazione asettica preferita dal legislatore, l'impiego della fattispecie, come vedremo anche nella esemplificazione giurisprudenziale, ha trovato, e potrebbe ancora trovare, più ampi orizzonti. Ovviamente,

---

<sup>5</sup> Non è un caso che con lo stesso decreto legge n. 11 del 2009 siano state apportate modifiche all'art. 576 cod. pen., inserendo tra le aggravanti del delitto di omicidio quella del nesso teleologico con i reati di violenza sessuale, a dimostrazione della comune sensibilità che pervade il testo normativo, ispirato da gravi fatti di cronaca degli ultimi anni che evidenziavano la necessità di maggior tutela della vittima – quasi sempre donna – di reati persecutori sentimentali o sessuali, sfocianti nella sua uccisione.



fatta salva la concreta attitudine delle diverse condotte ad essere inserite tra quelle tipizzate nell'art. 612-*bis* cod. pen. ovvero l'eventuale configurabilità di altre fattispecie penali più gravi.

L'aggravante degli atti persecutori, prevista nel caso di relazione affettiva dal comma 2 dell'art. 612-*bis* cod. pen., si applica sia nel caso di relazione affettiva cessata che nel caso in cui il reato venga commesso in costanza di relazione affettiva (sia fuori che nel matrimonio, in quest'ultimo caso, ovviamente, si applica espressamente anche al coniuge separato o divorziato)<sup>6</sup>.

Altra aggravante, nello stesso comma, è stata prevista per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Deve rilevarsi, inoltre, che, con il d.l. 14 agosto 2013, n.93<sup>7</sup>, convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013, il legislatore è intervenuto a rimodulare la pena massima, portata a cinque anni di reclusione e, appunto, il regime delle aggravanti previsto nell'originaria formulazione del 2009.

Molte delle disposizioni introdotte dalla novella del 2013 provvedono “di fatto” ad adeguare l'ordinamento interno ai contenuti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77).

Un'ulteriore, rilevante modifica è stata apportata nel 2013, con il citato atto normativo, al regime di irrevocabilità della querela per il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.: nel 2009 si era disposto al quarto comma della norma in esame che il reato fosse procedibile a querela (salvi i casi di connessione con reati procedibili d'ufficio o di persona offesa minorenni o disabili), estendendo però il termine per la sua presentazione fino a sei mesi, così come previsto per i reati sessuali dall'art. 609 *septies* cod. pen..

Nel 2013, cercando un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà

---

<sup>6</sup> La legge di conversione ha definitivamente superato le perplessità che aveva generato l'originaria formulazione del secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p., che vedeva un'aggravante limitata al coniuge legalmente separato o divorziato ovvero all'ex partner della vittima (la «persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa»).

<sup>7</sup> Il decreto legge propone come motivo dell'urgenza la finalità di arginare «*il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato*», con un articolato intervento normativo teso «*ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica*». Con tale intervento si è inteso intercettare il crescente allarme sociale determinato dall'aumento in Italia dei reati che possono essere ricondotti a tale categoria criminologica e soprattutto di quelli commessi ai danni delle donne, incremento in parte legato anche al progressivo ridimensionamento della cifra oscura che tradizionalmente caratterizza i crimini di cui si tratta, sintomatico di una maggior propensione alla denuncia degli stessi rispetto al passato, favorita, peraltro, proprio anche dalla maggiore sensibilità sociale e dallo stesso legislatore penale con la previsione dello specifico reato di *stalking*.



della vittima del reato e di garantirle una tutela effettiva contro il menzionato rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni, il legislatore ha reso irrevocabile la querela nel caso in cui il reato sia stato realizzato «*mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma*» ed inoltre ha disposto che, negli altri casi, la remissione sia esclusivamente «processuale».<sup>8</sup>

La tecnica normativa con cui si è costruito il delitto di “atti persecutori” si rispecchia nelle applicazioni giurisprudenziali dei primi anni che, via via arricchendosi, disegnano alcuni possibili percorsi di analisi dei temi interpretativi principali che hanno caratterizzato la “diagnosi” della fattispecie da parte della Cassazione.

Anche nel 2016, peraltro, ciò che più interessa per la presente Rassegna, si sono avuti arresti importanti su molti dei nodi principali che costituiscono il “dna” del reato.

Si possono così individuare percorsi di giurisprudenza volti a tracciare le linee individuatrici della *condotta* del reato (e, di conseguenza, la sua *natura*), quelle dedicate all'*evento*, quelle che si occupano di ricostruire i contorni dell'*elemento soggettivo*; un importante canale interpretativo si ritrova, poi, in ambito di *procedibilità* della fattispecie e di revocabilità della querela, aspetto sempre delicatissimo in tutti i reati che coinvolgono o lambiscono la sfera personale ed individuale, soprattutto in contesti domestici o comunque connotati da relazioni sentimentali.

All'analisi di tali percorsi si dedicherà il paragrafo seguente, cercando di delineare, ove possibile, punti di vista che si siano consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di *stalking*, rappresentandosi che la disamina sarà circoscritta, prevalentemente, agli aspetti sostanziali della fattispecie penale, riservandosi ad altra parte della Rassegna i temi processuali e procedurali riferiti ai reati caratterizzati da violenza di genere, per i quali numerosi e rilevanti cambiamenti sono intervenuti, sia sotto l'aspetto cautelare che sul fronte degli avvisi spettanti alla persona offesa dal reato.

In relazione a tali temi, peraltro, deve segnalarsi, tra tutti, l'intervento delle **Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 10959 del 29/1/2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893**, che ha affermato, in caso di archiviazione del reato, come l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla

---

<sup>8</sup> Sulle novità apportate per intero alla disciplina in materia di violenza di genere e atti persecutori dal legislatore nel 2013 si richiamano, per un completo approfondimento dei temi coinvolti, le due Relazioni dell'Ufficio del Massimario Penale su novità legislative nn. III/03/2013 del 16/10/2013 e III/01/2013 del 22/8/2013.



persona” sia riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-*bis* e 572 cod. pen., in quanto l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale e di diritto comunitario. Primo tra tutti, ovviamente, in tale campo, è il riferimento alla Direttiva 2012/29/UE, sui diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha introdotto ulteriori modifiche al codice di procedura penale tese a rafforzare ancor più i diritti di informazione delle parti offese, con particolare attenzione a quelle coinvolte in delitti commessi con violenza alla persona.<sup>9</sup>

## **2. Tracce di lettura ragionata della giurisprudenza sul delitto di *stalking*.**

Si sono poc’anzi delineati alcuni binari interpretativi lungo i quali è possibile seguire il percorso della giurisprudenza di legittimità in materia di *stalking*, dai primi anni dopo l’introduzione della disposizione di cui all’art. 612-*bis* cod. pen. sino ad oggi.

Per chiarezza espositiva, dunque, si farà riferimento proprio a quelle tracce già disegnate, seguendole nell’analisi della giurisprudenza, segnalandone gli aspetti consolidati e quelli che tali non sono, ovvero le enunciazioni più nuove, sino ad individuare anche l’attività nomofilattica svolta nel 2016.

Anzitutto, però, vanno svolte alcune affermazioni di ordine preliminare sulla natura del reato.

La prima caratteristica, infatti, che si ricava dall’interpretazione della disciplina codicistica, come, peraltro, fatto notare anche in dottrina sin dai primi commenti, è la natura abituale della condotta di reato, il che, come vedremo, non conferisce necessariamente al delitto uno schema di verifica prolungantesi nel tempo, essendosi affermato che esso può concretizzarsi anche attraverso condotte reiterate, manifestatesi in un ristretto o ristrettissimo arco temporale (una giornata sola, addirittura).

Inoltre, non necessariamente le condotte seriali devono essere dirette nei confronti di

---

<sup>9</sup> Sui temi processuali riferiti al reato di cui all’art. 612-*bis* cod. pen. si rammentano in questa sede i precedenti lavori dell’Ufficio del Massimario Penale: la Relazione n. 33 del 2016 (di orientamento giurisprudenziale), *Gli obblighi di notifica alla persona offesa previsti dall’art. 299 cod. proc. pen.*, n. 19 del 2016 (sul contrasto di giurisprudenza registratosi in materia di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da essa frequentati e l’omessa specificazione dei luoghi oggetto del divieto, su cui, in precedenza, cfr. già la Relazione n. 11 del 2014, di contrasto) e la Relazione n. III/02/2016 del 2 febbraio 2016, proprio sulla novità normativa rappresentata dal d.lgs. n. 212 del 2015, cit.



una sola vittima e, peraltro, anche due sole condotte enucleabili come rientranti nel paradigma normativo possono costituire quella “serialità” richiesta dalla fattispecie di *stalking*.

Sul punto, la Cassazione ha fissato alcune posizioni interpretative consolidate, ribadendo la natura di reato abituale di evento, a struttura causale e non di mera condotta, dello *stalking*.

In particolare, si è sottolineata la doppia manifestazione possibile del delitto dal punto di vista dell'evento: reato con evento di danno o di pericolo, secondo che la vicenda di fatto sia riconducibile ad uno dei due paradigmi normativi contemplati dalla fattispecie.

Il reato, pertanto, si è detto, è “a fattispecie alternative, ciascuna delle quali si presenta idonea ad integrarlo”; esso è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

In tal senso, Sez. 5, n. 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412; Sez. 5, n. 29872 del 19/5/2011, L. Rv. 250399; Sez. 3, n. 23845 del 7/3/2014, U, Rv. 260083; Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517; **Sez. 3, n. 1629 del 6/10/2015, dep. 2016, V., Rv. 265809, in motivazione**, che evidenzia in concreto la sussistenza, nel caso di specie, di un evento di danno e di un evento di pericolo.

Anche secondo la dottrina, la fattispecie incriminatrice richiede, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra i tre diversi tipi di evento descritti (due di danno ed uno di pericolo)<sup>10</sup>.

## 2.1. La condotta del reato e la sua natura.

Sugli elementi caratterizzanti la condotta del delitto di atti persecutori (*stalking*) la giurisprudenza della Cassazione ha sviluppato un'elaborazione articolata, comunque piuttosto coerente nel suo complesso.

A quanto già detto in premessa va, pertanto, aggiunto che:

---

<sup>10</sup> In tal senso, **PISTORELLI**, *op. cit.*, e **VALSECCHI**, *Il nuovo delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 2009, p. 1381.





**a)** la abitudine del reato è realizzata solo dalla reiterazione necessaria delle condotte (da ultimo, di giurisprudenza costante, cfr. **Sez. 5, n. 48268 del 27/5/2016, D. Rv. 268163**, che si sofferma sugli effetti di tale natura in tema di procedibilità).

Tuttavia il fattore temporale non viene sopravvalutato dal punto di vista della sua dilatazione, potendo ritenersi sussistente il reato anche là dove la condotta persecutoria si sia manifestata in un brevissimo arco temporale, anche pari ad una sola giornata.

Sez. 5, n. 33563 del 16/6/2015, B., Rv. 264356 e **Sez. 5, n. 38306 del 13/6/2016, C., Rv. 267954** evidenziano la configurabilità del delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto – e precisamente nell’arco di una sola giornata - a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

L’orientamento è stato ribadito recentemente anche da **Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016**, che ha anche evidenziato (sulla scia delle affermazioni per prime proposte da Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636) come, in tema di abitudine del reato, sia la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza, sicché l’essenza stessa dell’incriminazione di *stalking* si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, la quale rappresenta l’elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. In tal modo, si pone l’accento sulla specificità ontologica dell’atteggiamento persecutorio e sulla sua specifica offensività, sottolineando come, in quest’ottica, l’evento tipico sia quello complessivo, che ben può essere dato – anzi, è normale che ciò sia – dalla consumazione di molteplici e singoli atti persecutori: alla reiterazione degli atti corrisponde, infatti, nella vittima, un progressivo accumulo del disagio, finché tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-*bis* cod. pen.

Ed invece, poiché non vi è spazio interpretativo, stando alla lettera della norma, per configurare una fattispecie solo eventualmente abituale, la citata sentenza n. 54920 del 2016 ha, altresì, ribadito che un solo episodio, per quanto grave e da solo capace, in linea teorica di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura (l’evento del reato), non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla disposizione di cui all’art. 612-*bis* cod. pen. (tale affermazione era stata espressamente svolta da Sez. 5., n.



48391 del 24/9/2014, C., Rv. 261024, mentre sul carattere del reato, abituale a reiterazione necessaria, si esprime pressochè unanimemente tutta la giurisprudenza citata nella presente Relazione).

*b)* integra il delitto di atti persecutori anche la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone, provocano turbamento a tutte le altre (Sez. 5, n. 20895 del 7/4/2011, A. Rv. 250460). Peraltro, sotto il profilo della procedibilità in tale peculiare ipotesi, è stato pure affermato che non vi si applica la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. nel caso di atti persecutori commessi in danno di più persone offese, una sola delle quali aveva proposto querela, poiché nel caso in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, si verifica un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa (Sez. 5, n. 44392 del 11/6/2015, D., Rv. 266402);

*c)* integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 46631 del 5/6/2013, D.V., Rv. 257560; conf. Sez. 3, n. 45648 del 23/5/2013, U, Rv. 257287; Sez. 5, n. 6417 del 21/1/2010, Oliviero, Rv. 245881); recentemente il principio è stato ribadito da **Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016**.

*d)* la natura e la struttura del reato, abituale a reiterazione necessaria delle condotte, implica, altresì, sotto il profilo del diritto intertemporale, che sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza di legittimità, costantemente configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo *status* di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura (in tal senso, **Sez. 5, n. 48268 del 27/5/2016, D., Rv.**



**268162**; conformi in precedenza, Sez. 5, n.10388 del 6/11/2012, dep. 2013, D., Rv. 255330 e Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C., Rv. 260410).

Quanto alle possibili, differenti manifestazioni della condotta delittuosa di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., si fornirà più avanti una casistica esemplificativa.

## **2.2. L'evento del reato.**

Il reato si è detto, è “a fattispecie alternative, ciascuna delle quali si presenta idonea ad integrarlo” (così, Sez. 5, n. 34015 del 2010, cit.); si può configurare il delitto, dunque, secondo un duplice schema alternativo di evento: uno di danno, previsto dalla prima parte della disposizione (*l'alterazione delle proprie abitudini di vita o un perdurante e grave stato di ansia o di paura*), l'altro di pericolo, delineato nella seconda parte del testo normativo e consistente nel *fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva*; si richiama in proposito la giurisprudenza già esposta nella premessa, al punto 2. Tra quella più recente, non massimata, cfr. **Sez. 1, n. 17040 del 2/3/2016**, che ha peraltro deciso un interessante conflitto di competenza territoriale tra due GUP.

Sez. 5, n. 29872 del 19/5/2011, L., Rv. 250399, ribadendo che lo *stalking* si configura come reato ad eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, si segnala proprio perché ha ritenuto che, ai fini della sua configurazione, non sia essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Ancora sull'evento del reato si è precisato, in generale, che, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa, è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-*bis* cod. pen. (Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231) ed in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto non sussistere il reato per la mancata dimostrazione unicamente del mutamento delle abitudini di vita della vittima.

Sez. 5, n. 16864 del 10/1/2011, C., Rv. 250158 ha affermato che non è necessario che vi sia l'accertamento di uno stato patologico per ritenere sussistente il delitto di *stalking*, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e



dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che l'evento della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (poiché altrimenti costituirebbe una duplicazione del reato di lesioni).

Centrando un problema applicativo molto frequente nella fenomenologia del reato, Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636 ha chiarito (come del resto anche giurisprudenza del 2016 citata sulle manifestazioni della condotta: cfr. **Sez. 5, n. 59420 del 2016**, cit.) che, nel delitto previsto dell'art. 612-*bis* cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.

### **2.3. Il dolo del reato.**

L'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori prende le forme del dolo generico il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (in tal senso, Sez. 5, n. 43085 del 26/10/2015, A., Rv. 265230); precedentemente, Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C., Rv. 260411 aveva nella stessa direzione fatto notare che il dolo generico del reato di *stalking*, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie di episodi.

**Sez. 5, n. 54920 del 2016, cit.** ha messo in evidenza che, avendo il delitto di *stalking* natura di reato abituale di evento, il dolo deve ritenersi unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, senza che ciò significhi che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dall'inizio la realizzazione della



serie di episodi criminosi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale ed avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta. Si è ribadito, peraltro, trattarsi di dolo generico.

#### **2.4. Casistica.**

Poste le coordinate generali declinate dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura del reato, la struttura della fattispecie e le condizioni di manifestazione della condotta del delitto di *stalking*, può essere utile tracciare, altresì, una sorta di percorso fenomenico di esso, seguendo le sentenze più significative della Cassazione tra quelle massimate, rendendo così meglio visibile il modo in cui tali principi interpretativi di ordine generale siano poi applicati nei casi specifici all'attenzione della Suprema Corte.

Si è evidenziato, pertanto, recentemente, che integra il delitto di atti persecutori il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo. In tal senso, **Sez., 3, n. 1629 del 6/10/2015, dep. 2016, V., Rv. 265809.**

Si è detto, altresì, che anche un "corteggiamento pressante" può integrare il delitto di atti persecutori, nel caso in cui la vittima, per le reiterate molestie subite, manifesti un perdurante e grave stato d'ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita (Sez. 5, n. 45453 del 3/7/2015, M., Rv. 265506). Nella specie la Corte ha ritenuto il reato, escludendo che il "pressante corteggiamento" fosse penalmente irrilevante, in presenza di ripetuti atti molesti, costituiti, tra l'altro, dal seguire la vittima - vicina di casa dell'imputato e amica della figlia di quest'ultimo - in luoghi pubblici, avvicinarla e indirizzarle frasi d'amore.

Sez. 5, n. 24021 del 29/4/2014, G., Rv. 260580 ha ritenuto sussistere il reato anche in un caso in cui il cambiamento delle abitudini di vita della vittima sia consistito in una



modifica di mezz'ora dell'uscita di casa, poiché occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione di tali abitudini e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.

Ed ancora, Sez. 5, n. 29826 del 5/3/2015, P. Rv. 264459 ha ritenuto configurabile il reato in una fattispecie realizzata in danno di una coppia di coniugi, mediante una condotta consistita nella redazione ed invio agli stessi (nella specie, mediante lettere e messaggi sms), nonché nella reiterata diffusione sul luogo di lavoro delle persone offese e presso la scuola frequentata dai figli, di scritti diffamatori concernenti i rapporti extraconiugali dei predetti, qualora tali molestie cagionino - per l'ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa - un grave e perdurante stato d'ansia nelle persone offese, correlato all'aggravamento e consolidamento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della lesione della loro riservatezza e della manipolazione delle rispettive identità personali nel contesto familiare e lavorativo.

Sez. 6, n. 32404 del 16/7/2010, Distefano, Rv. 248285, in una fattispecie di sempre maggior diffusione, ha stabilito che integra il delitto di atti persecutori il comportamento di chi reiteratamente invii alla persona offesa "sms" e messaggi di posta elettronica o postali sui *social network*, nonché divulgati, attraverso questi ultimi, filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.

Il reato è stato ravvisato, altresì, anche nella condotta del condomino consistente nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, nel danneggiamento di autovetture, nel versamento di acido muriatico dei locali comuni, nell'immissione di suoni ad alto volume, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali (così, Sez. 5, n. 26589 del 9/4/2014, Guerra, Rv. 252559, massimata per altro).

## **2.5. Procedibilità del reato.**

Le conseguenze della natura abituale del reato, e della reiterazione necessaria delle condotte, sul regime di procedibilità sono rappresentate in numerosi arresti della Cassazione. Numerose sentenze, nel corso degli anni, hanno messo in risalto che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal



decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612-*bis* cod. pen.. In tal senso si esprimono, tra quelle massimate, Sez. 5, n. 20065 del 22/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 263552; **Sez. 5, n. 48268 del 27/5/2016, D., Rv. 268163; Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2105, dep. 2016, M., Rv. 266839** (con cui, peraltro, si è ritenuta tardiva la querela presentata oltre sei mesi dopo il primo atto della “serie” persecutoria, ancorchè presentata in epoca successiva ad un ulteriore episodio che, però, in quanto intervenuto a notevole distanza di tempo dalla precedente serie integrante il reato, è stato ritenuto come un nuovo fatto isolato privo di rilevanza penale).

Significativa, poi, l'affermazione di **Sez. 5, n. 41431 del 11/7/2016, R., Rv. 267868**, che ha ribadito la rilevanza ai fini della procedibilità del carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, mettendo in risalto la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poichè, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato.

In generale si è anche affermato che, ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (così Sez. 5, n. 17082 del 5/12/2014, dep. 2015, D.L., Rv. 263330).

Quanto alla procedibilità d'ufficio, si rammenti che il comma 4 dell'art. 612-*bis* cod. pen. la prevede nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Ebbene, proprio in relazione a tale ultima parte della disposizione normativa deve sottolinearsi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato recentemente (Sez. 5, n. 14692 del 12/12/2012, dep. 2013, P., Rv. 255438; Sez. 1, n. 32787 del 24/6/2014, Perrone, Rv. 261429) che l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell'art. 612-*bis* cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di



quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc. pen. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate.

Si è detto, altresì, che è procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 612-*bis*, ultimo comma, cod. pen., il reato di atti persecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da parte dell'autore del reato di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa (**Sez. 5, n. 11409 del 18/10/2015, dep. 2016, C., Rv. 266341**).

Un problema del quale già si è fatto cenno, per la sua rilevanza anche strategica rispetto alle finalità dell'intervento penale in tema di atti persecutori, è quello riferito alla irrevocabilità/revocabilità della querela già proposta per il delitto di *stalking* da parte della persona offesa.

Si è sottolineato come, da un regime inizialmente previsto dalla legislazione del 2009 di revocabilità *tout court* della querela, si sia passati ad una attuale irrevocabilità parziale, nelle ipotesi, specificamente indicate dal comma 4 dell'art. 612-*bis* cod. pen., in cui il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.

Unica cautela, dunque, per la vittima e le possibili manipolazioni alle quali può essere sottoposta dopo la denuncia, nei casi di querela revocabile, appare essere la previsione della necessità di una revoca solo “processuale” e non anche extraprocessuale, con ciò derogandosi al generale criterio stabilito dall'art. 152 cod. pen.: si parlerà a breve dell'interpretazione giurisprudenziale di tale aspetto di disciplina.

Si è fatto notare da molti commentatori che, in tal modo, permane la sensibile differenza tra il regime di irrevocabilità assoluta della querela previsto dall'art. 609-*septies* per i delitti in materia sessuale e quello di irrevocabilità, invece, solo nell'ipotesi citata, contemplato per il delitto di atti persecutori.

Tuttavia, si è, altresì, evidenziato che probabilmente (e lo dimostra il cambiamento di rotta tra l'iniziale previsione del d.l. n. 93 del 2013 e la legge di conversione, che non ha mantenuto la disposta irrevocabilità in ogni caso della decretazione d'urgenza, bensì l'ha rimodulata parzialmente nel senso predetto) si è voluto, da parte del legislatore, lasciare un





marginale di libertà alla volontà individuale della vittima, in una materia delicatissima quale è senza dubbio quella dei rapporti interpersonali, spesso alla base di tale tipologia delittuosa.

**Nel 2016, Sez. 5, n. 2299 del 17/9/2015, dep. 2016, P F, Rv. 266043**, ha confermato il disposto normativo, ritenendo irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi.

Sul fronte della nozione di revoca “processuale”, necessaria perché si producano gli effetti legali del ripensamento circa la querela sporta, la Cassazione ha sinora unanimemente ritenuto che è idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-*bis*, quarto comma, cod. pen., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen.

In tal senso si esprimono Sez. 5, n. 2301 del 28/11/2014, T., Rv. 261599 e ben due pronunce del 2016: Sez. 5, n. 18477 del 26/2/2015, DV, Rv. 266528 e **Sez. 4, n. 16669 del 8/4/2016, M., Rv. 266643**.

Permane in proposito, dunque, anche all'esito della conferma che viene dal pacifico orientamento di legittimità sopra enunciato, il dubbio rappresentato già nella citata Relazione del 16 ottobre 2013 dell'Ufficio del Massimario Penale, svolta all'indomani della legge di conversione n. 119 del 2013: per un delitto la cui ambientazione è frequentemente (ancorchè non esclusivamente) quella domestica, che voglia realmente porsi in linea con l'art. 55 della Convenzione di Istanbul, la repressione non dovrebbe dipendere in nessun caso interamente da una segnalazione o da una denuncia della vittima dei medesimi, tanto più che anche la cautela cui la novella si era affidata per prevenire eventuali illeciti condizionamenti, e cioè la modalità di remissione solo processuale, non sembra particolarmente funzionale allo scopo, poiché non sempre si realizza con il confronto giurisdizionale, bensì, come si è visto - per il combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. - è remissione processuale della querela anche quella resa alla polizia giudiziaria (o mediante procuratore speciale).

Infine, sul fronte del diritto intertemporale, si è anche affermato (Sez. 5, n. 44390 del 8/6/2015, R., Rv. 265999) che il regime di irrevocabilità della querela previsto dall'art. 612-*bis*, comma quarto, ult. parte, introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con



mod. dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, non si applica ai fatti preesistenti, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato. In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

## **2.6. La prova del reato.**

Strettamente connesso al tema dell'individuazione dei contorni di fattispecie e delle condizioni di manifestazione del reato è l'aspetto solo apparentemente limitato all'ambito processuale della prova del delitto.

E difatti, per un'analisi completa della giurisprudenza di legittimità dedicata allo *stalking* non può prescindere dall'esame delle decisioni che hanno ad oggetto proprio il livello di "prova" necessario per poter dire realizzato il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

Alcune decisioni della Sesta Sezione hanno, ad esempio, consentito proprio di meglio comprendere il contenuto dell'evento del reato, attraverso la mediazione del grado di prova utile a verificarne l'effettiva realizzazione e l'indicazione degli elementi sintomatici del danno consistito nel *grave e perdurante stato d'ansia* della vittima.

Sez. 6, n. 20038 del 19/3/2014, T., Rv. 259458 ha così chiarito che, in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535 ha ribadito il principio affermato dalla sentenza poc'anzi richiamata, specificando che, nel caso di specie sottoposto al suo giudizio, si doveva ritenere immune da censure la decisione di merito affermativa della responsabilità di un imputato, il quale aveva posto in essere reiterate condotte aggressive ed ingiuriose nei confronti della ex convivente fino ad introdursi furtivamente in casa della stessa e, dopo averla aggredita in discoteca ed averla indotta a trovare riparo presso



amici, a dare fuoco ad una parte dell'abitazione e degli oggetti ivi contenuti.

Sostanzialmente conformi ai principi generali affermati nelle due citate sentenze della Sesta Sezione della Suprema Corte sono anche due ulteriori e precedenti sentenze, già massimate: Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314 e Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764.

E' stato, altresì, affermato – cfr. Sez.5, n. 18999 del 19/2/2014, C., Rv. 260412 - che, ai fini della prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato di *stalking*, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (e difatti, nella specie, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull'accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi).

Molto importante anche l'orientamento che stabilisce canoni di attendibilità attenti alle peculiarità della fattispecie, segnalando che, nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della moglie separata, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore (così Sez. 5, n. 41040 del 17/6/2014, D'A., Rv. 260395). Del resto già anche Sez. 5, n. 5313 del 16/9/2014, dep. 2015, S., Rv. 262655 si era espressa negli stessi termini, mentre, sotto diverso aspetto, sempre collegato alle dichiarazioni della vittima del reato, Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530 ha affermato che non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente; nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che la persona offesa non avesse riferito espressamente di essere impaurita, alla luce dei certificati medici delle lesioni subite, delle annotazioni di polizia giudiziaria sul suo stato di esasperazione e spavento, e dei messaggi sms di minaccia che già erano sufficienti a rappresentare l'ansia e la paura provate.

Anche Sez. 6, n. 31309 del 13/5/2015, S. Rv. 264334 si è confrontata con la specificità del reato sotto il profilo della prova e della testimonianza della persona offesa, soprattutto



per la delicatezza e l'ambiguità dei rapporti che spesso si instaurano tra vittima e persecutore; si è così stabilito che, per la valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. In applicazione del principio, la Corte, pertanto, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, aveva dichiarato di essere rimasta accanto (sintomaticamente) "sia per paura, sia perché gli voleva bene".

Ed anche la vulnerabilità della persona offesa, rappresentata nel processo come situazione di criticità della sua valutazione di attendibilità, se ha determinato fratture non decisive della progressione dichiarativa (emersa anche a seguito delle contestazioni), è stata ritenuta inidonea ad inficiare il giudizio di attendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato; nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato (in tal senso Sez. 2, n. 46100 del 27/10/2015, Greco, Rv. 265380).

### **3. Interesse tutelato, clausola di sussidiarietà e rapporti con altri reati.**

Il nuovo reato di *stalking* è stato inserito nella sezione terza del Titolo XII del codice penale, dedicata ai delitti contro la libertà morale; del resto uno degli eventi alternativi del reato risulta coerente con il bene giuridico della categoria di catalogazione. Infatti, il costringimento all'alterazione delle abitudini di vita sembra caratterizzare la nuova fattispecie come una sorta di ipotesi speciale di violenza privata.

Tuttavia gli altri eventi considerati dalla norma incriminatrice sono senza dubbio connessi alla tutela di beni giuridici ulteriori rispetto alla libertà di autodeterminazione dell'individuo.

Così, ad esempio, la causazione di un grave e perdurante stato d'ansia o di paura, inteso



come uno stato di alterazione psicologica oggettivamente rilevabile, rappresenta una lesione che attiene alla sfera della salute, mentre tutte le condotte descritte dalla norma incriminatrice sembrano in ogni caso idonee a ledere la tranquillità psichica della vittima.

Il delitto di atti persecutori si atteggia, pertanto, come un reato anche eventualmente plurioffensivo e, in ogni caso, tutela una pluralità di beni giuridici<sup>11</sup>.

Parte della dottrina ha sostenuto che esso includa anche i beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale, dal momento che la condotta dello *stalker* può essere tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e visto che, purtroppo non raramente, lo *stalking* si manifesta come una progressione criminosa che, partendo da episodi minimi arriva a gravi forme di violenza, fino a volte all'uccisione della vittima.

Fatta tale premessa, la clausola di riserva prevista dalla norma (*salvo che il fatto costituisca più grave reato*) presenta una peculiare difficoltà interpretativa, dovendo allinearsi, di volta in volta, alla struttura del reato. Non appare improbabile, infatti, che la fattispecie eventualmente più grave – e che, dunque, dovrebbe assorbire, attraverso il meccanismo della sussidiarietà, il delitto di *stalking* - da un lato potrebbe non “contenere” porzioni del suo elemento materiale, dall'altro e soprattutto potrebbe non esaurire il disvalore specificamente connesso al suo evento tipico.

Ecco perché la giurisprudenza ha preferito, piuttosto che individuare criteri di operatività generali, declinare la clausola di sussidiarietà in concreto, di volta in volta applicandola alle ipotesi reali, limitandone gli effetti, sostanzialmente, ai casi in cui il reato più grave richiamato dalla clausola risulti in grado di assorbire effettivamente il disvalore dell'evento di quello di atti persecutori.

E ciò potrà avvenire solo quando l'offesa arrecata riguardi il medesimo bene giuridico o, quantomeno, beni giuridici omogenei, consegnando all'interprete la riflessione circa la funzione residuale assegnata alla nuova incriminazione nell'ambito dei reati posti a tutela della persona.

Il fatto poi che il legislatore abbia limitato la disposizione alle ipotesi di violenza morale e non anche fisica lascia concludere nel senso che lo *stalking* non rimanga assorbito dei delitti più gravi caratterizzati dalla violenza fisica, bensì concorra con essi.

---

<sup>11</sup> Cfr. **VALSECCHI**, *op. cit.*, p. 1397, che tende invece ad individuare nella sola tranquillità psichica della persona offesa il bene giuridico dominante della fattispecie, relegando sullo sfondo dell'incriminazione la tutela di eventuali ulteriori interessi individuali.



Così, ad esempio, il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sé reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente (**Sez. 5, n. 20696 del 29/1/2016, R., Rv. 267148**).

Inoltre, in un'ipotesi peculiare, si è ritenuto che possano concorrere i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori: così **Sez. 6, n. 30704 del 19/5/2016, D'A., Rv. 267942** (peraltro, già in tal senso Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011, dep. 2012, Frasca, Rv. 252906).

Il delitto di atti persecutori – si è ancora affermato - avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis cod. pen. (**Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262635**).

Anche i rapporti tra le aggravanti speciali previste per l'omicidio ed il reato di *stalking* hanno formato oggetto di un'importante arresto della Cassazione; si è, infatti, affermato che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa - è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell'imputato per detto reato (in tal senso **Sez. 1, n. 4133 del 15/12/2015, dep. 2016, Baghoury, Rv. 267430**).

In precedenza, sempre in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all' art. 612 bis cod. pen. nei confronti della medesima persona offesa - è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.; nella specie, la Corte ha ritenuto procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali lievi anche a seguito della remissione della querela per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. (la pronuncia è Sez. 5, n. 38690 del 12/4/2013, I., Rv. 257091).

Quanto ai rapporti tra la nuova fattispecie e quelle meno gravi - rapporti che non



attengono alla clausola di sussidiarietà - la giurisprudenza di legittimità ha enucleato alcune interazioni con i reati di cui agli artt. 610 e 660 cod. pen. e con specifiche ipotesi problematiche riferite ad altre fattispecie che possono configurarsi unitamente al delitto di atti persecutori.

Si è, perciò, detto con una recente sentenza - **Sez. 5, n. 12528 del 14/1/2016, N., Rv. 266875** - che, ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (in una fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., per avere molestato la moglie con condotte commesse in luoghi e con modalità diverse da quelle previste dal citato art. 660).

In precedenza, Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262727 ha ritenuto configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà.

Molto rilevante, per la definizione dei beni giuridici protetti dalla disposizione di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., è la pronuncia del 2016 **Sez. 5, n. 4011 del 27/10/2015, dep. 2016, Borghini, Rv. 265639**, in materia ancora di rapporti con il reato di violenza privata.

Si è, infatti, affermato che è configurabile il concorso tra il reato di cui all'art. 610 cod. pen. e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto il primo protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612-*bis* cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà.

In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di



molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima.

I rapporti tra reato di minaccia e *stalking*, invece, sembrano improntati all'assorbimento perché gli atti intimidatori rientrano tra gli elementi qualificanti della fattispecie di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. (non così, invece, per le ingiurie, ritenute estranee ad essa e riferite ad un bene della vita diverso da quello tutelato dal reato di atti persecutori); in tal senso Sez. 5, n. 4182 del 10/7/2014, S. Rv. 261033.

#### **4. Problemi di costituzionalità: la sentenza n. 172 del 2014.**

La Corte costituzionale, con la sentenza C. Cost. n. 172 del 2014, ha escluso che la norma incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. violi il principio di determinatezza della fattispecie ex art. 25 Cost..

La questione di legittimità che è stata dichiarata infondata (sollevata dal Tribunale di Trapani nei riguardi dell'art. 612 *bis* cod. pen., per violazione del principio di determinatezza sancito dall'art. 25 co. 2 Cost.) rievocava parzialmente le critiche avanzate da una parte della dottrina penalistica già all'indomani dell'introduzione del delitto di atti persecutori nel nostro sistema penale.

L'obiezione riguardava, in particolare, il contrasto costituzionale dovuto alla presunta, insufficiente determinatezza della fattispecie (sotto il profilo della condotta, della definizione del 'perdurante e grave stato di ansia e di paura', della 'fondatezza' del timore ed anche di quelle 'abitudini di vita', la cui alterazione integra il terzo, alternativo evento del fatto tipico).

La Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza citata davvero sgombra i dubbi di illegittimità e fornisce, al tempo stesso, all'interprete coordinate chiare per valutare la compatibilità della disposizione con il principio costituzionale di determinatezza, ripercorrendo in particolare la descrizione normativa dei tre, alternativi eventi del fatto tipico del delitto in discorso.

Il monito dei giudici costituzionali si rivolge proprio all'interpretazione da riservare agli "eventi" del reato, poiché tanto il "perdurante e grave stato di ansia e di paura", quanto il "fondato timore per l'incolumità", riguardando la sfera emotiva e psicologica dell'individuo, devono essere "accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella





conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima".

Per verificare che tali stati psicologici abbiano, quindi, quel livello dimensionale voluto dalla norma penale la Corte sottolinea che si dovrà far ricorso alle dichiarazioni della vittima, alla verifica dei suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché alle sue condizioni soggettive, purché note all'agente e quindi 'coperte' dal dolo. In relazione ai due eventi predetti, la Corte evidenzia l'importanza delle aggettivazioni "grave e perdurante" (riferite allo stato d'ansia) e "fondato" (riferito al timore), in quanto si avverte che devono restare fuori dall'area di applicazione della norma incriminatrice le *ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo*, nonché gli eventuali *timori del tutto immaginari o del tutto fantasiosi della vittima*.

Si richiama, inoltre, la propria giurisprudenza consolidata sulla costante operatività del principio di offensività quale canone interpretativo cui il giudice deve senz'altro fare sempre ricorso per circoscrivere l'area di tipicità dell'incriminazione.

Infine, secondo la Corte, anche l'interpretazione del terzo, alternativo evento - *l'alterazione delle abitudini di vita* – deve essere improntata al confronto fra il "complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo" e i comportamenti che la vittima è costretta a tenere a seguito dell'attività persecutoria subita.

Deve rammentarsi che la Cassazione, nel 2012, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, con riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., dell'art. 612 bis cod. pen., proprio sottolineando l'assenza di vizi di determinatezza e la presenza nella fattispecie incriminatrice di tutte le sue componenti essenziali (Sez. 5, n. 36737 del 13/6/2012, B., Rv. 253534).

## **5. Un primo bilancio “operativo” della nuova fattispecie.**

All'esito dell'analisi svolta è possibile tracciare un bilancio della reale incidenza della nuova fattispecie sul sistema di tutela penale della vittima di reati di *stalking*.

E' stato messo in risalto come nel corso degli ultimi anni si siano evidenziati alcuni dati socio-criminali validi sia nel nostro Paese che in altre realtà.

E così si è constatato come la maggior parte delle vittime di *stalking* siano donne,



mentre gli *stalkers* risultano essere prevalentemente uomini; a tale dato, si accosta quello della frequenza dell'abbinamento della condotta criminale con la fase successiva alla rottura di legami di natura affettiva o sentimentale; inoltre, si è pure constatato che sono a rischio *stalking* le categorie professionali impegnate nell'assistenza al prossimo (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, ecc.)<sup>12</sup>.

Uno studio abbastanza recente della Direzione statistica del Ministero della Giustizia, svolto nel 2014<sup>13</sup> e basato sull'analisi della documentazione relativa ai procedimenti definiti negli anni 2011-2012 presso 14 sedi di tribunale, rappresentative della realtà nazionale per dimensione e ubicazione territoriale, ha preso in esame informazioni che riguardano il reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., considerando il fenomeno sotto molteplici aspetti: movente, modalità della condotta, tempi, autori, vittime e relazione tra loro.

L'indagine ha messo in evidenza che, effettivamente, il 91,1% dei reati di *stalking* è commesso da soggetti di sesso maschile, l'età media dell'autore è di 42 anni contro i 38 della vittima e quasi un terzo degli *stalker* è disoccupato o con lavoro saltuario. Nel 33,2% dei casi, inoltre, vittima e autore hanno figli in comune e il movente più ricorrente che spinge l'imputato alla condotta contestata è quello di "ricomporre il rapporto" (30,4%), seguito dalla "gelosia" (11,1%) e dalla "ossessione sessuale o psicologica" (3,3%). In poco meno di un quinto dei casi analizzati, inoltre, la nazionalità dei soggetti coinvolti è straniera.

Nella maggior parte dei casi (73,9%) autore e vittima hanno intrattenuto nel corso della loro vita presente o passata, una relazione sentimentale, solo 5 volte su 100 non hanno avuto alcun rapporto pregresso.

La persecuzione si manifesta in svariate modalità e utilizzando tutti i normali canali di comunicazione (verbale di persona, con appostamenti e pedinamenti, verbale via telefono, scritta, tramite sms, mail, lettere, social-web).

Per quanto riguarda l'esito delle sentenze, le condanne (42,5%) e i patteggiamenti (14,9%) sono più frequenti delle assoluzioni (11,5%); il 44% delle vittime si costituisce parte civile. Di queste, il 71% ottiene il risarcimento danni.

---

<sup>12</sup> MAZZOLA, *I nuovi danni*, Padova, 2008, 1049.

<sup>13</sup> Lo studio prende il nome di *Stalking. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado*, a cura della Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia, consultabile su: (<https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/2014%20-%20Rilevazione%20procedimenti%20di%20Stalking.pdf>).



Interessante anche il dato della procedibilità: una vittima su quattro, infatti, ritira la querela; inoltre, sembrerebbe che il delitto di *stalking* sia uno di quelli con tempi di indagine più rapidi, mentre il 62% degli imputati viene sottoposto ad una misura cautelare personale.

Dal punto di vista delle ricadute sulle vittime, infine, deve rilevarsi come, secondo lo studio statistico, i danni subiti siano soprattutto psicologici (68,9% dei casi), in particolare quando la vittima non ha alcun rapporto con l'autore (77,3%). Molestie e minacce provocano ansia e paura nella vittima rispettivamente nell'86,1% e 92,4% dei casi. Inoltre, ciò che colpisce, è che addirittura nel 42,2% dei casi è stata rilevata una condotta tale da costringere le vittime a cambiare abitudini di vita.

Del resto, anche in precedenza, numerosi studi specifici avevano accertato che l'esposizione prolungata allo *stalking* può determinare gravi e riconoscibili conseguenze psicologiche, come, ad esempio, lo stress post-traumatico (PTS)<sup>14</sup>, potendosi persino enucleare alterazioni dell'equilibrio psicologico in qualche modo oramai tipiche dell'essere stati perseguitati da molestie ossessive.

Si è, dunque, costruito un vero e proprio modello socio-criminale, di tipo empirico, composto da caratteri ben precisi, avuto riguardo ad autori, vittime, tipologie di comportamenti criminali più frequenti, in linea con le esigenze di tutela che aveva portato all'adozione di una disposizione specifica di reato nell'ordinamento penale<sup>15</sup>.

Inoltre, con la nuova fattispecie di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., finalmente anche condotte non violente di molestie ossessive, spesso foriere di una *escalation* ben più allarmante che sfocia in delitti gravissimi, con uso di violenza contro la vittima, hanno potuto vedere applicata una significativa fase cautelare (come rilevato anche dall'indagine statistica del Ministero della Giustizia), volta proprio alla neutralizzazione della pericolosità specifica dell'autore della condotta persecutoria.

In particolare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è parso, sotto il profilo dissuasivo, in una percentuale rilevante di casi, utile allo scopo, anche grazie ad una interpretazione ed applicazione giurisdizionale volta a conferire la

---

<sup>14</sup> Cfr., per tutti, **KAMPHUIS-EMMELKAMP**, *La psicologia dello stalking: un'introduzione al problema*, in AA.VV., *Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*, a cura di Modena Group on Stalking, FrancoAngeli editore, 2005, 42 e ss.

<sup>15</sup> Per i commenti in dottrina che avevano salutato con favore la novella del 2009: cfr. **CADOPPI- VENEZIANI**, *Elementi di diritto penale, Parte speciale*, 4<sup>a</sup> ed., Padova, 2012, 296; **CADOPPI**, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in Guida al diritto, 2008, 49.



miglior tutela possibile alla vittima.

Tuttavia, quanto alla motivazione cautelare riferita all'indicazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento si registra per ora un significativo contrasto<sup>16</sup>, circa la legittimità o meno dell'ordinanza che lo dispone, ex art. 282-*ter* cod. proc. pen., senza indicare specificamente quelli oggetto di divieto.

Un orientamento, ben rappresentato nel 2016 da **Sez. 5, n. 28677 del 14/3/2016, C., Rv. 267371**, ritiene la legittimità di una individuazione "per relationem" con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall'imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi. Nella motivazione di tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che, diversamente ragionando, si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la "ratio" della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza.

Fa eco a tale pronuncia altra sentenza del 2016, **Sez. 5, n. 30926 del 8/3/2016, R., Rv. 267792** che ha posto in risalto come il divieto di avvicinamento debba contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connota per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi.

La sentenza è tra le più recenti pronunciate (e massimate) di un orientamento già significativamente rappresentato (cfr. Sez. 5, n. 19952 del 26/3/2013, D.R., Rv. 255513; Sez. 5, n. 36887 del 16/1/2013, A., Rv. 257184; Sez. 5, n. 48395 del /2014, Rv. 264210).

Del resto, molto chiaramente, Sez. 5, n. 13568 del 16/1/2012, V., Rv. 253296 ha affermato che il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-*ter* cod. proc. pen., riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto

---

<sup>16</sup> Cfr. la Relazione n. 19 del 2016 del 18 marzo 2016 del Massimario Penale.



passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili; la misura, pertanto, può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato (Sez. 5, n. 13568 del 16/1/2012, V., Rv. 253297).

A fronte di tale indirizzo, altra opzione sostiene, invece, l'illegittimità dell'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, senza determinare specificamente quelli oggetto di divieto, considerato che, in tal caso, all'indagato non è consentito - ferma restando la necessità che egli non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare - di conoscere preventivamente i luoghi ai quali gli è inibito l'accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, luoghi che, pertanto, devono essere specificamente indicati. In tal senso, cfr. Sez. 6, n. 26819 del 7/4/2011, C., Rv. 250728; Sez. 6, n. 14766 del 18/3/2014, F., Rv. 261721; Sez. 5, n. 5664 del 10/12/2014, dep. 2015, B., Rv. 262149; Sez. 6, n. 8333 del 22/1/2015, R., Rv. 262456; Sez. 5, n. 28225 del 26/5/2015, F., Rv. 265297.

Deve segnalarsi, infine, sul tema, anche un'altra pronuncia del 2016, **Sez. 6, n. 42021 del 13/9/2016, C., Rv. 267898** che ha stabilito la legittimità dell'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., oltre al divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l'obbligo di mantenere una determinata distanza (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l'indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto atterrebbe solo a quelli in cui l'accesso è inibito in via assoluta all'indagato.

Come prova l'*excursus* giurisprudenziale evocato, l'utilizzo dello strumento cautelare appositamente coniato dal legislatore per la fattispecie di atti persecutori è stato un momento importante di realizzazione concreta della nuova tutela approntata per la vittima



di *stalking*, che segue il soggetto debole dalla prima fase di inizio della persecuzione (attraverso lo strumento già citato dell'avvertimento del questore) sino agli epiloghi.

La constatazione della buona tenuta del sistema cautelare specifico dinanzi alla giurisprudenza di legittimità e, d'altra parte, della quantità di pronunce registrate per il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. in questi anni di prima applicazione, rafforza il convincimento di chi ne riteneva la necessità di previsione autonoma.

Sembra, inoltre, che, come già evidenziato, la disposizione di nuova incriminazione abbia costituito anche una leva per una maggior emersione delle denunce, attraverso un meccanismo di diffusa consapevolezza collettiva del disvalore specifico del comportamento persecutorio, che si riverbera prima di tutto tra le vittime e si traduce in volontà di chiedere e ricevere tutela.

Non può sottacersi, peraltro, che, accanto al numero di processi per il delitto di cui all'art. 612-*bis* che giungono alla cognizione della Cassazione, esiste una altrettanto, e forse più considerevole, mole di procedimenti pretestuosi, frutto di una mal interpretata sovraespansione dell'area di riferimento della fattispecie penale.

Si sono, così, registrate sinora, negli uffici giudiziari di merito, numerose denunce prive dei caratteri tipici previsti dalla norma ed utilizzate, sovente, strumentalmente per cercare di dirimere situazioni interpersonali conflittuali, di ordine non solo sentimentale ma anche, ad esempio, economico o lavorativo.

Tuttavia, non può essere tale constatazione ad offuscare i meriti di una disciplina penale necessaria e che ha dato, per la parte effettivamente rilevante, buona prova di sé; sarà auspicabile, invece, che proprio il sedimentarsi dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, e la sua eco nella società, porti sulla giusta rotta la domanda di tutela penale per il delitto di *stalking*.